

Il Presidente

A TUTTI I PRESIDENTI/DELEGATI DEI C.R. A TUTTE LE ASSOCIAZIONI SPORTIVE E A TUTTI I TESSERATI DELLA FISB.

Notiamo con amarezza e fastidio che sono sempre più frequenti su facebook e altri social networks, conversazioni con le quali da parte dei tesserati si sottoscrivono dichiarazioni ingiuriose, a volte gravissime, che arrecano grave offesa alla Federazione e ai suoi dirigenti.

Tutti voi sapete perfettamente che i tesserati tutti sono tenuti a osservare una condotta conforme ai principi della rettitudine e della correttezza morale in tutti i rapporti riguardanti l'attività federale.

Voi tutti sapete, perfettamente, che ai tesserati tutti è fatto divieto di esprimere pubblicamente giudizi lesivi della reputazione di persone e organi operanti nell'ambito federale.

Voi tutti sapete che le Società e/o Associazioni sportive hanno la responsabilità oggettiva del comportamento dei propri affiliati e tesserati.

Il fatto che si dia libertà ai propri pensieri, su un social network, non esime sicuramente alcuno dal doversi assumere tutte le responsabilità di quanto afferma né ciò lo mette al riparo dalle conseguenze che afferiscono un tale comportamento.

Ma non solo!

Certe dichiarazioni oltre a violare, oggettivamente, i principi statutari accettati e sottoscritti con la clausola compromissoria da tutti i tesserati, potrebbero essere, soggettivamente, diffamatorie e ingiuriose nei confronti delle persone che rappresentano la Federazione.

In conclusione, certi comportamenti pubblici non sono consentiti, a nessun soggetto della Federazione.

I criteri di verità, pertinenza e continenza dei post, sono ben tracciati a livello giuridico, ed è indubitabile che il social network, per com'è concepito, abbia una portata uguale o superiore a qualsiasi mezzo di comunicazione, sia esso cartaceo, web o televisivo.

Ormai numerose pronunce (tra le tante Corte di Cassazione, Sez. V, sent. n 44940/2011) hanno stabilito che si commette il reato di diffamazione aggravata (art. 595 c.p. co.3) se l'offesa è recata col mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità, quale, ad esempio, internet.

In ogni caso, a prescindere dall'aggravante "del mezzo della stampa", questo tipo di comportamento potrebbe integrare anche il reato di diffamazione, come generalmente inteso, che punisce la condotta di chi "comunicando con più persone, offende l'altrui reputazione".

Com'è noto, infatti, il messaggio scritto sulla bacheca di un utente di Facebook è automaticamente condiviso, grazie ad un sistema di "tagging", con una comunità di persone molto vasta e, difficile da quantificare e qualificare, una comunità formata e concatenata grazie ad una serie di permessi e autorizzazioni che l'applicazione permette a ciascun utente di stabilire.

Pertanto è chiaro che non si tratta più di un messaggio scambiato tra due o più soggetti ben identificati sia dal mittente sia dal destinatario, e in questo caso rientrerebbe la peculiarità della corrispondenza "privata", bensì ci troviamo davanti ad una pubblicazione rivolta a una pluralità indefinita di soggetti.

La reputazione, l'onore e il decoro sono diritti inviolabili e indisponibili della persona e dell'istituzione statuite dalle carte federali che Tutti devono rispettare, e la norma penale non fa altro che rafforzare la tutela già accordata dalla legge civile, proprio in considerazione della loro importanza.

V'informo che, da ora in avanti sarà operato un attento controllo di tutti i post che faranno riferimento alla Fisb, ai suoi dirigenti e al loro lavoro e quelli irrilevanti o che arrecheranno offesa alla Federazione e ai suoi rappresentanti saranno trasmessi alla Procura Federale per i provvedimenti disciplinari del caso oltre che allo Studio Legale della Federazione per la verifica della sussistenza di eventuali violazioni di carattere penale.

Distinti saluti

Il Presidente Federale

Sergio Bellini

